

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),  
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO  
(Roma Tre)

## COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),  
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),  
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel  
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor  
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE  
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo  
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo  
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano  
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della  
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO  
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo  
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI  
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),  
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere  
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO  
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,  
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI  
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no  
EDITTRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2021  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

---

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

LEO PEPPE  
*Università di Roma Tre*

FORTUNA E SFORTUNE DEGLI  
*HERMENEUMATA PSEUDODOSITHEANA*  
IN PROSPETTIVA GIUSROMANISTICA

PREMESSA. Nel corso di una recente precedente ricerca<sup>1</sup> chi scrive ha studiato con profitto un materiale proveniente dalla raccolta degli *Hermeneumata Pseudodositheana*: si tratta dei *Colloquia scholica* e, tra di essi, in particolare, del *colloquium Monacense* 4. La riscontrata, evidente utilità dello studio di questo *colloquium* non ha reso necessario che in quella sede ci si soffermasse in modo analitico sulle caratteristiche più generali del contesto di provenienza.

Successivamente è intervenuta la partecipazione al XXV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello, 23-25 settembre 2021), dal titolo *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture. Linguaggi. Percorsi argomentativi e stilistici*: un programma assai vasto ed evidentemente aperto a contributi ad ampio spettro di contenuti ed angolazioni. A fianco di momenti strettamente esegetici di costituzioni imperiali, vi si prevedeva una molteplicità di prospettive al cui centro vi era quasi sempre la restituzione di un testo o una sua rilettura, e spesso con il dialogo tra fonti di diversa natura. Questa ricchezza di approcci mi ha indotto a interrogarmi circa se e quanto una rilettura degli *Hermeneumata Pseudodositheana* potesse essere interessante per lo storico e per lo storico del diritto in particolare: il fatto che uno dei *Colloquia* si fosse rivelato importante (almeno a mio avviso) in un contesto tecnico-giuridico e la circostanza che alcune letture fatte

<sup>1</sup> L. PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, in *ZSS*, 138, 2021, 206 ss.

in quel contesto avessero lasciato qualche curiosità<sup>2</sup>, hanno fornito lo spunto iniziale all'idea di rivisitarli nel loro complesso per verificare quanto già emerso negli studi e se almeno in qualche altro caso fosse dato di trovare ancora qualcosa di rilevante o di qualche interesse per il giusromanista.

In queste pagine si cercherà perciò di compiere a questo scopo una ricognizione degli *Hermeneumata Pseudodositheana*, prendendo avvio da una loro sommaria descrizione e procedendo anche con la trascrizione dei *loci* più interessanti, trattandosi di materiali che in genere ci si limita a citare senza riportare per esteso il testo.

Gli *Hermeneumata Pseudodositheana* sono testi bilingui greco-latini destinati all'insegnamento scolastico della lingua, in parte destinati a bambini/giovani di lingua latina per imparare il greco o anche entrambe le lingue, in parte a giovani/adulti grecolatini per imparare il latino<sup>3</sup>: si tratta di materiali diversi, per la gran parte glossari (alfabetici o tematici, i *capitula*); inoltre *colloquia*<sup>4</sup>, cioè dialoghi di momenti di vita quotidiana e, infine, testi destinati ad esercizi di lettura (tra i quali interessanti e ben noti ai giusromanisti sono le *Divi Adriani sententiae et epistolae*<sup>5</sup> ed il *Tractatus de manumissionibus*). Come ha efficacemente scritto di questi materiali Andrea Giardina, "L'universo di situazioni (e di parole) che essi presentano, soprattutto nelle sezioni dialogate, è quello della vita quotidiana, secondo uno schema che per essere pedagogicamente attivo deve anche essere necessariamente privo di ano-

<sup>2</sup> Per un primo approccio al contesto v. C. CASCIONE-C. MASI DORIA, *Du bilinguisme juridique dans le monde antique*, in *European Review of Private Law*, 20.5/6, 2012, 1199 ss.

<sup>3</sup> Rappresentazione sintetica in B. MAREK, *The Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use*, in *Acta Univ. Carol. [AUC] Philologia*, 27, 2017, 127 ss. I materiali di interesse giuridico che saranno esaminati in questa sede sono evidentemente finalizzati all'apprendimento del latino da parte di un grecolatino (E. DICKEY, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, I *Colloquia Monacensia-Einsidlensia, Leidense-Stephani, and Stephani*, Cambridge 2012, 46; II *Colloquium Harleianum, Colloquium Montepessulanum, Colloquium Celtis, and Fragments*, Cambridge 2015). Da questa edizione di Eleanor Dickey sono tratte le citazioni dagli *Hermeneumata Pseudodositheana* fatte nel presente lavoro.

<sup>4</sup> I *colloquia* che saranno citati in queste pagine: *Monacensia-Einsidlensia* (abbrev. coll. *Monac.*), *Harleianum* (coll. *Harl.*), *Montepessulanum* (coll. *Montep.*), coll. *Celtis*. Quanto a *Hermeneumata Pseudodositheana* = *Hermen. Pseud.*

<sup>5</sup> È questo il titolo nella prefazione dell'operetta. Qui per brevità *Hadriani sententiae*.

malie ed eccentricità. Tutto ciò che è raro e diverso non pertiene alla logica interna degli *Hermeneumata*.<sup>6</sup> Questa considerazione è assai importante per l'approccio a tali materiali, in quanto li fa ritenere particolarmente aderenti alla vita reale e consueta.

1. Posto che la denominazione *Hermeneumata Pseudodositheana* deriva dall'estensione da parte di Cuiacio<sup>7</sup> del nome dell'autore dell'*Ars grammatica* che li precede nel cod. Sangallensis 902, la loro tradizione è articolata e discussa in ambito filologico<sup>8</sup>.

Lo stato dell'arte sugli *Hermen. Pseud.* oggi può essere trovato nell'ampia *Introduction* generale (1-56) che Eleanor Dickey ha posto all'inizio del primo volume della sua, fondamentale, edizione<sup>9</sup> dei *Col-*

<sup>6</sup> A. GIARDINA, *L'Impero e il tributo (gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, in *RFIC*, 113, 1985, 316.

<sup>7</sup> *Opera*, t. 3, Venetiis 1758, col. 564. E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congr. Internaz. della Società Italiana di Storia del Diritto [SISD] (Venezia, sett. 1967)*, II, Firenze 1971, 870 ss., ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, 3 ss. (relativo [a cura di M. PALAZZI] *Indice delle fonti*, in *Rivista di Diritto Romano [RDR]*, 1, 2001, 1 ss.), nella lunghissima nt. 1 di p. 870 traccia la storia degli *Hermen. Pseud.* fin dalla prima edizione di STEPHANUS, Parisiis 1573, con particolare attenzione, dato l'oggetto della ricerca di Volterra, alle *Hadriani sententiae*.

<sup>8</sup> Non è nella prospettiva del presente lavoro (né nelle competenze di chi scrive) approfondire il discorso al livello filologico. Sta di fatto che la tradizione degli *Hermeneumata* è molto complessa e controversa. Inoltre le differenti (in modo rilevante) lezioni non sono rare, con esiti che si possono differenziare sia sul piano del contenuto sia su quello della qualità espressiva del testo. Due esempi dell'uno e dell'altro tipo emergeranno in relazione a *coll. Celtis 72e* (v. successiva nt. 15) ed a *coll. Monac. 4b* (v. successiva nt. 71).

<sup>9</sup> E. DICKEY, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, I e II cit. (d'ora in poi E. DICKEY, *Colloquia*, I o II). Altra utile introduzione in B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 127 ss. Negli *Acknowledgements* al primo volume (XI) Dickey ringrazia in primo luogo Rolando Ferri, studioso di letteratura latina e filologo classico, profondo conoscitore di questi materiali, ma interessato anche al mondo del diritto; a questo proposito v., in part., R. FERRI, *Witness and Lawyer in the Roman courts. Linguistic strategies of evasiveness and intimidation in Roman trial debates*, in *Incontri di filologia classica*, 12, 2012-2013, 57 ss.; ID., la relazione *Roman Legal Texts in Late Antique Bilingual Lexica*, presentata il 23 gen. 2020 al convegno *La struttura nascosta. Il diritto dei giuristi nella tarda antichità (Pavia, 20-23 gen. 2020)*, *Conv. Internaz. del progetto ERC 'REDHIS'* [REDHIS, 'Rediscovering the hidden structure – A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity']; un volume che conterrà le

*loquia*, forma letteraria che – come si è detto – degli *Hermen. Pseud.* costituisce solo una parte.

Quanto alle edizioni di riferimento, Dickey nel 2012 individua Goetz, Carla Dionisotti e la sua stessa opera<sup>10</sup>. Di Georg Goetz ovviamente si tratta degli *Hermeneumata Pseudodositheaana*, vol. III del *Corpus glossariorum Latinorum*<sup>11</sup>, del 1892, una raccolta di materiali ricchissima, ormai emendata in tanti punti, ma sempre fondamentale.

Quanto a Carla Dionisotti, nel 1982 ha edito un *colloquium* degli *Hermeneumata* sconosciuto a Goetz ed agli studiosi in generale, in uno studio che ha avuto molta fortuna<sup>12</sup>: si tratta di un *colloquium* presente nei cd. *Hermeneumata Celtis* dal nome dell'umanista tedesco Conrad Celtis che li trascrisse “nel 1495 da un manoscritto, oggi purtroppo perduto, posseduto dall'abbazia di Sponheim in Germania (Renania-Palatinato)<sup>13</sup>”, nella seconda par-

ricerche ivi presentate, fra cui quella di Ferri, uscirà all'inizio del 2023. Di R. FERRI, risultano in corso di stampa *Language Variation and Grammatical Theory in Roman Legal Texts; The genre and language of the Fragmenta Augustodunensia; Bilingual lexica and glossaries with legal material*. Dickey ha utilizzato questi materiali latini, nati per la didattica linguistica, anche come strumento didattico attuale, v. E. DICKEY, *Learning Latin the Ancient Way. Latin Textbooks from the Ancient World*, Cambridge 2016; EAD., *Stories of Daily Life from the Roman World. Extracts from the Ancient Colloquia*, Cambridge 2017; EAD., *Learn Latin from the Romans. A Complete Introductory Course Using Textbooks from the Roman Empire*, Cambridge 2018 (nella stessa prospettiva anche B. MAREK, *Hermeneumata* cit.): testi probabilmente utili per quei corsi di latino introduttivi alle materie giusromanistiche tenuti in alcune Facoltà di Giurisprudenza, in Italia, come anche all'estero, ad es. in Austria. Per una recente inquadratura complessiva degli *Hermen. Pseud.*, con qualche considerazione circa i due volumi di Dickey, v. M.C. SCAPPATICCIO, *Fabellae. Frammenti di favole latine e bilingui latino-greche di tradizione diretta (III-IV d.C.)*, Berlin 2017, 56 s.

<sup>10</sup> Più precisamente, E. DICKEY, *Colloquia*, I, 7, come *Reference* per gli *Hermen. Pseud.* indica “Goetz 1892 + Dionisotti 1982; this volume”: a ‘this volume’ (del 2012) ha fatto séguito nel 2015 il secondo volume, che comprende anche il *coll. Celtis*, che al tempo del primo volume era noto solo dall'edizione Dionisotti (v. successiva nt. 12). Ora per tutti i *colloquia* (ed alcuni frammenti ad essi accostabili) contenuti negli *Hermen. Pseud.* si può fare riferimento ai due volumi di Dickey.

<sup>11</sup> Leipzig 1892, rist. anast. Amsterdam 1965. Online: <https://archive.org/details/corpusglossarior03linduoft>.

<sup>12</sup> A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius Schoolday? A Schoolbook and his Relatives*, in *JRS*, 72, 1982, 83 ss.

<sup>13</sup> Così V. ORTOLEVA, *Gli Hermeneumata Celtis: osservazioni a proposito di*



te del manoscritto cartaceo del cod. Wien, Österreichische Nationalbibliothek suppl. Gr. 43<sup>14</sup>.

Il denso saggio di Dionisotti è importante per diversi motivi. Il primo è che in una sua parte iniziale provvede ad una rivisitazione complessiva del materiale degli *Hermeneumata*; il secondo è che poi fa seguire il *colloquium* su citato in una edizione critica; infine (in questa sede il dato più interessante) isola con grande rilevanza una parte del *colloquium* “in the forum” (capp. 70-77). Se la sede fisica sembra unitaria, in realtà le attività descritte in questa parte attengono a due sfere giuridiche ben distinte, l’amministrazione del fisco<sup>15</sup> e l’amministrazione della giustizia<sup>16</sup>, ciascuna delle quali descritta in modo puntuale ed assai concreto.

*alcuni studi recenti*, in *Wiener Studien*, 131, 2018, 229 s., cui rinvio per lo stato degli studi sugli *Hermeneumata Celtis*, tra i quali v. in particolare R. FERRI, *Hermeneumata Celtis. The making of a Late-antique bilingual Glossary*, in *The Latin of Roman Lexicography*, a cura di R. FERRI, Pisa 2011, 141 ss.

<sup>14</sup> Questa complessa vicenda documentale consente di comprendere perché oggi questo *colloquium* possa aver trovato collocazione tra gli *Hermen. Pseud.* nell’ed. DICKEY (*Colloquia*, II, 139 ss.), con il nome di *colloquium Celtis*, oppure sia chiamato *colloquium Vindobonense* o, ancora, ‘*Hermeneumata* di Sponheim’.

<sup>15</sup> *Coll. Celtis* 71-72 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 188 s.): 71a. *Requiesce modice dum procedit dominus meus, pater tuus*, b. *ad forum (forum) ante lucem (albescente die)*; *qui satis manicat*, c. *quoniam praefectus, praeses et rationalis et dux et procurator praecesserunt*. 72a. *audis vocem praeconis citantem decuriones et cives*. b. *quisquis exigit suas partes: praefectus vestem muneralem*, c. *praeses equos probabiles, [rationalis] auri et argenti speciem*, d. *dux tirones, rationalis pecunias de pretio faeni et hordei et ...*, e. *procurator triticum et bracem, centurione aeraminis pretium*. A parte qualche diversità nell’interpunzione, l’unica differenza significativa, per lo storico del diritto, della ed. Dickey rispetto alle precedenti edizioni DIONISOTTI 1982 e GIARDINA 1985 è la lettura *aeraminis* (72e) (v. già R. FERRI, *Textual and Linguistic Notes on the Hermeneumata Celtis and the Corpus glossariorum*, in *CQ*, 60, 2010, 241) in luogo di *e caminis* (A.C. DIONISOTTI, 104) ed *e camisis* (A. GIARDINA, 317), tre restituzioni che corrispondono a significati ben differenti.

<sup>16</sup> *Coll. Celtis* 73-77 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 189 ss.): 73a. *fit hora tertia. ingrediuntur advocati, causidici, scholastici, evocati in secretarium iudicis sui*. b. *agunt plures causas, quisque ut potest secundum litterarum facundiam*. 74a. *sunt et causae in temporum finem, quas hodie credo terminandas*. b. *exinde descendit praeses ad tribunal sessurus*, c. *sternitur tribunal, conscendit iudex tribunal*, d. *et sic voce praeconis iubet sisti personas*. 75a. *reus sistitur latro, interrogatur secundum merita* b. (*torquetur, quaestionaris pulsat ei pectus, vexatur, suspenditur, crescit*, c. *flagellatur, fustibus vapulat, pertransit ordinem tormentorum*) *et adhuc negat*. d. *puniendus est (perit poena, ducitur ad gladium)*. 76a. *deinde alter sistitur, innocens, cui adest grande patrocinium*, b. *et viri disertis adsunt illi. hic etenim*

Se poi si esamina con attenzione la parte concernente l'amministrazione della giustizia, in realtà il testo si presta ad una duplice interpretazione: la prima, di Dionisotti<sup>17</sup>, individua due diversi processi, uno nella corte privata del giudice, l'altra in tribunale, in due giudizi pubblici criminali; la seconda interpretazione, di Dickey<sup>18</sup>, è critica nei confronti di quella di Dionisotti, arrivando a concludere – sia pure con cautela – per l'unitarietà della rappresentazione processuale.

Il saggio di Dionisotti e i due passi su fisco e giustizia in modo specifico non passarono inosservati. Pochi anni dopo, nel 1985, Andrea Giardina pubblica un articolo che già nel titolo fa riferimento agli 'Hermeneumata di Sponheim' e nel quale, dopo un'ampia trattazione dell'argomento oggetto della ricerca, introduce e valorizza la novità rappresentata appunto da quel testo<sup>19</sup>; praticamente in contemporanea Ramsay MacMullen cita per esteso *coll. Celtis* 74b-75d<sup>20</sup>.

Diversi anni dopo, quelle righe del *coll. Celtis* entrano in modo definitivo tra le fonti dei giusromanisti con un cenno di Dieter Nörr<sup>21</sup> ed un articolo di Felice Mercogliano<sup>22</sup>.

*habebit {bonum} eventum: absolvitur. 77a. testes bene venerunt in sua causa: sine iniuria absoluti sunt. b. haec causa habit idoneam defensionem, c. et fidem veritatis apud acta deposuit unus quisque.*

<sup>17</sup> A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius* cit., 122.

<sup>18</sup> E. DICKEY, *Colloquia*, II, 259.

<sup>19</sup> A. GIARDINA, *L'Impero* cit., 315: "A queste immagini fortemente orientate [“le riprovazioni del potere, le autorappresentazioni del potere ... intorno al tema del tributo”, p. 314] altre se ne aggiungono, se le si cerca là dove meno ce le aspetteremo, tra documenti che l'erudizione moderna ha emarginato dalla ricerca storica”.

<sup>20</sup> R. MACMULLEN, *Judicial Savagery in the Roman Empire*, in *Chiron*, 16, 1986, 155 s.

<sup>21</sup> D. NÖRR, *PSI vii 743r fr. e: Fragment einer römischen Prozessformel? Bemerkungen zum vorhadrianischen Edikt und zu den Hermeneumata Pseudodositheana*, in *ZSS*, 117, 2000, 198 (= in Id., *Historiae iuris antiqui* III, Goldbach 2003, 2283 ss.): per quanto risulta, questo saggio è senza dubbio il lavoro più completo sugli *Hermen. Pseud.* dal punto di vista di un giusromanista, un lavoro ricchissimo di fonti e bibliografia.

<sup>22</sup> F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli Hermeneumata di Sponheim*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 333 ss. Altrettanto può dirsi degli storici. Guardando alla letteratura più recente, per la rappresentazione dell'amministrazione fiscale v. P. BIANCHI, *Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e l'evasione fiscale nella Tarda Antichità*, in *AARC*, 22, Napoli 2017, 483 nt. 89; L. DI PAOLA LO CASTRO, *Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 328. Quanto all'amministrazione

Ma in Dionisotti<sup>23</sup> e Giardina<sup>24</sup> è dato cogliere anche un fugace accenno a passi di altri *colloquia*, ritenuti di marginale interesse<sup>25</sup> ed a proposito dei quali scrive Giardina: “nulla dunque di paragonabile, per complessità e ricchezza di riferimenti, a quanto illustrato dal nuovo documento [il *coll. Celtis*]”; questi passi, per quanto mi risulta, non saranno oggetto di specifica attenzione per parecchi anni, fino alle riflessioni puntuali di Cosimo Cascione e Carla Masi Doria ed alla rassegna del 2014 in un contributo, ancora una volta, di Eleanor Dickey. Su questi passi ci si soffermerà tra breve.

Riepilogando quanto detto finora, può concludersi che due passi del *colloquium Celtis* (70-72, sul fisco, e 73-77, sul foro e il processo criminale) sono ormai ben acquisiti alla storiografia ed alla storia del diritto in particolare e solo più recentemente l’attenzione è caduta su altri luoghi dei *colloquia* degli *Hermeneumata Pseudodositheana*.

Un’osservazione finale di portata più generale sui *colloquia*: può dirsi che la lettura dei dialoghi e dei testi deve avere luogo sempre nella loro prospettiva didattica e perciò di terreno comune e noto con il discente, al di là dei problemi filologici e di ‘autenticità’; ne risulteranno dati non marginali.

ne della giustizia (in una prospettiva che forse è più vicina a quella di Dickey su riassunta nel testo), v., ad es., V. MAROTTA, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, Bari 2018, 112 s., il quale, a proposito di *coll. Celtis* 73-77, scrive: “È il testo d’un eserciziaro scolastico bilingue (latino e greco) della fine del IV secolo a fornirci la descrizione più vivace di un’assise giudiziaria, con puntuali riferimenti alle diverse figure che la popolavano (*advocati, causidici, scholastici e patroni causarum*) e al contesto sociale che condizionava il *praeses* nell’esercizio della giurisdizione. La visione ideologica, sottesa a quest’esercitazione scritta da un fanciullo o a lui comunque rivolta, è tutta compresa nel difforme destino del *latro*, quasi predestinato al *supplicium*, e dell’*innocens* al centro di una vasta rete di alleanze e di clientele”. In questa citazione da Marotta si coglie bene l’utilità di questi materiali per una comprensione profonda di alcune dinamiche sociali e giuridiche. Comunque è da sottolineare come F. MERCOGLIANO, *Immagini* cit., 336, ancora, nel 2001, sentiva di dover segnalare che il documento “non ha ottenuto la risonanza che, forse, meritava”; ma ora non è più così, ad es. A. SCHIAVONE, *Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria*, Torino 2016, 95 e 165 *ad b.l.*, cita per esteso *coll. Celtis* 75a a proposito di un episodio fondamentale quale l’interrogatorio di Gesù da parte di Pilato.

<sup>23</sup> A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius* cit., 122.

<sup>24</sup> A. GIARDINA, *L’Impero* cit., 325.

<sup>25</sup> *Res pecuniaria* (in *coll. Monac.* 4f: *pecuniarium*); *iudex venit* (in *coll. Montep.* 10a); su questi due *loci* v. *infra*, in § 4, rispettivamente *sub I* e *sub IV*.

Ad es., dal punto di vista della storia dell'educazione, nei *colloquia* l'alunno è spesso chiamato *puer*, ma almeno una volta i destinatari appaiono *pueri* e *puellae*<sup>26</sup>; e talvolta emerge il lato economico del rapporto docente/allievo, con l'esplicita richiesta della *merces*<sup>27</sup>. Oppure, nella prospettiva della rappresentazione della figura del *vir bonus*, è interessante il rimprovero dell'ubriachezza, indegna di un *sapiens pater familias*<sup>28</sup>; o, infine, la ricezione di missive imperiali<sup>29</sup>.

2. Nel 2014 Eleanor Dickey pubblica *New legal texts from the Hermeneumata Pseudodositheana*<sup>30</sup>. È interessante notare di questo titolo l'aggettivazione: i testi presentati nell'articolo sono *new* e *legal*, un'aggettivazione nella quale ciascun attributo non ha un significato autonomo, ma si appoggia e si chiarisce con l'altro. Infatti *new*, di per sé, annuncerebbe trattarsi di una novità, si tratterebbe cioè di qualcosa mai preso fino ad allora in considerazione: se si tiene presente che si tratta di testi noti dal XVI secolo, evidentemente la qualificazione di 'nuovo' non ha valore assoluto, perché appunto i testi erano pubblicati e conosciuti, ma ha valore relativo, in relazione al fatto che quei testi sono per l'a. *legal*: sono testi che per la prima volta sono rappresentati come tali, questa è la novità. Però per un giurista certamente (ma si può pensare anche ad avviso di Dickey) non si tratta di testi giuridici in senso stretto, cioè provenienti da una fonte giuridica, bensì di testi non tali ma il cui contenuto riguarda in

<sup>26</sup> *Coll. Celtis*, 1a (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 165). Dickey, in sede di commento (*ibid.*, 197), si sofferma su questa frase con un certo scetticismo circa la presenza originaria nel testo di *puellae* (così anche B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 134), sottolineando l'unicità e singolarità della menzione delle *puellae*: scetticismo forse basato sulla diffusa convinzione della esclusione delle bambine/ragazze di età romana dall'istruzione. Una convinzione che studi recenti hanno almeno in parte messo in dubbio, v. L. PEPPE, *Gli eterni ritorni: l'incontro tra antropologia e diritto romano. Intorno a 'Giuristi nati. Antropologia e diritto romano'*, in *LR*, 6, 2017, 533 nt. 134.

<sup>27</sup> *Coll. Harl.* 6a (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 22): *mercedem non attulisti?*; *coll. Montep.* 2g (E. DICKEY, *ibid.*, 96): *si praestiteris mercedes, potes discere*.

<sup>28</sup> *Coll. Celtis*, 66c (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 186): *ita hoc decet sapientem patrem familias (qui aliis consilia dat) semet ipsum regere?* V. anche nt. 99.

<sup>29</sup> *Coll. Harl.* 9 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 24): 9a. *duxit enim me pater meus in praetorium secum*. b. *salutatus est a magistratibus et epistulas accepit a dominis meis imperatoribus*; c. *et continuo ascendit in templum* d. *et immolavit pro aeterno et victoria imperatorum, et descendit*.

<sup>30</sup> In *TR*, 82, 2014, 30 ss.

qualche modo il diritto e perciò possono essere direttamente rilevanti per chi è interessato al fenomeno giuridico. È questa rilevanza a qualificarli come *legal*: nel caso specifico, a rendere interessanti queste testimonianze per il giurista, oltre al contenuto, ci sono la provenienza e il contesto, verosimilmente scuole in generale o scuole di diritto agli inizi degli studi.

Questo articolo ovviamente è una selezione abbreviata di quanto già pubblicato nei due volumi dei *Colloquia*<sup>31</sup> della stessa Dickey: la circostanza che l'articolo esponga *coll. Celtis* 73-77 e non 71-72 si può spiegare con il fatto che Dickey ha operato la sua scelta tra quei testi che le sono apparsi specificamente meritevoli della qualifica di *legal*, ma solo nel senso limitato 'di interesse processuale'<sup>32</sup>.

Ciò premesso, ai fini della conoscenza degli *Hermen. Pseud.* con gli occhi dello storico del diritto, è rilevante anche come Dickey introduce il suo contributo: "The *Hermeneumata Pseudodositheana*, a collection of ancient bilingual language-learning materials, is well known to contain two texts related to Roman law, the *Hadriani sententiae* reporting judgments made by the emperor Hadrian<sup>1</sup> and the *Tractatus de manumissionibus*<sup>2</sup>, a treatise on the law of manumission. What has not previously been noticed is that the *Hermeneumata* also contain several other passages related to Roman law..."<sup>33</sup>.

3. Per completezza espositiva, è in questa sede opportuno soffermarsi, anche se brevemente, sul *Tractatus de manumissionibus* e sulle *Hadriani sententiae* menzionati da Dickey.

Per quanto riguarda il *Tractatus de manumissionibus*, si tratta di un frammento piuttosto lungo, plausibilmente destinato ad uno studio abbastanza avanzato del latino<sup>34</sup>, come si potrebbe evincere dalla prefazione posta dal compilatore al testo<sup>35</sup>, e comunque – come le *Hadriani sen-*

<sup>31</sup> V. il rinvio in E. DICKEY, *New legal texts* cit., 33.

<sup>32</sup> Questa considerazione è confermata anche dalla mancata inclusione di *coll. Monac.* 5, *coll. Monac.* 6, *coll. Harl.* 23, sui quali ci si soffermerà nel § 5 e che già D. NÖRR, *PSI vii* cit., 198, citava come di contesto giuridico.

<sup>33</sup> E. DICKEY, *New legal texts* cit., 30. Alle ampie indicazioni bibliografiche apposte in nota da Dickey, possono utilmente, come si vedrà, aggiungersi – per le *Hadriani Sententiae* – le pagine di E. VOLTERRA, *Il problema* cit. Questa ricerca di Volterra non è citata da Dickey nemmeno nella sua edizione *maior* degli *Hermeneumata*.

<sup>34</sup> Sull'uso di questi materiali giuridici v. K. KORHONEN, *On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals*, in *Arctos*, 30, 1996, 115 s.

<sup>35</sup> Il compilatore degli *Hermeneumata Leidensia* così introduce il testo del

*tentiae* – con la funzione di approcciare il discente al latino giuridico; di incerto autore, è forse attribuibile al genere delle *regulae*<sup>36</sup>. Piuttosto corrotto, è attribuito comunemente ad un giurista classico e in quanto tale inserito tra le ‘*fontes iuris Romani anteiustiniani*’, ad es. in *FIRA*, II, 617-621, come “*fragmentum incerti auctoris quod vulgo Dositheanum dicitur*”<sup>37</sup>.

Più complesso si manifesta il discorso circa le *Hadriani sententiae*<sup>38</sup>, in ragione di una vicenda storiografica meno lineare di quella

*Tractatus: Multo labore et studio tam plene hoc libro omnia nomina diligenter interpretata descripsimus. [...] Sed nunc iam, quae promisi, quae pertinent ad forum aut in curiam, nullo impedimento iam nunc incipiam.* Edizione più recente del *Tractatus* in G. FLAMMINI, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, Leipzig 2004, 92 ss. In letteratura v. ora G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula iuris*, 1, 2021, online, 203 ss., con la bibliografia precedente. Per una sintetica rassegna delle attribuzioni che sono state ipotizzate v. G. FLAMMINI, *Le ‘Sententiae’ dell’imperatore Adriano: il latino giuridico nella didattica di età imperiale*, in *Il latino del diritto, Atti del Conv. Internaz. (Perugia 8-10 ott. 1992)*, a cura di S. SCHIPANI-N. SCIVOLETTO, Roma 1994, 250 nt. 11. Sul *Tractatus* nel contesto della didattica del tardo impero v. L. MIRAGLIA, *La didattica del greco e del latino nell’Impero romano: aspetti tecnici e culturali*, in *Miscellanea in ricordo di A.R. Sodano*, a cura di S.M. MEDAGLIA, Napoli 2004, 219 nt. 33.

<sup>36</sup> Attribuzione sulla base della frase *Regulas enim exsequenti mihi ad ea studia necessarium ante omnia scire* (frg. Dos. 3), ad avviso, ad es., di F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. di G. Nocera, Firenze 1968, 309 s. Di avviso contrario G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum* cit., 215 ss., che propende per le *Res cottidianae* di Gaio.

<sup>37</sup> Nella tradizione precedente v., per tutti, E. HUSCHKE<sup>3</sup>, 401 ss. (di Cervidio Scevola? “*ex libro primo regularum*”), sulla linea di A. SCHULTING (Lipsiae 1737) e E. BÖCKING (1841, v. oltre), in una linea continua di inclusione tra le ‘*fontes iuris anteiustiniani*’. E come tale viene utilizzato, nella trattatistica come in sede specialistica; v., ad es., G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991<sup>3</sup>, 366, 473; M. MELLUSO, *La schiavitù nell’età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon 2000, 74 nt. 238, 81 nt. 262; M. WIBIER, *Legal Education, Realpolitik, and the Propagation of the Emperor’s Justice*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire*, eds. O. HEKSTER-K. VERBOVEN, Leiden 2019, 97 s. Anche guardando alla consuetudine dei giusromanisti con il *Tractatus de manumissionibus*, C. MASI DORIA, *Modelli giuridici, prassi di scambio e medium linguistico. Un itinerario dell’espansionismo romano*, Napoli 2012, 84, può dire degli *Hermen. Pseud.*: “La tipologia dello scritto è notissima ai romanisti”.

<sup>38</sup> G. FLAMMINI, *Le ‘Sententiae’* cit., è un’ottima introduzione alle *Hadriani Sententiae*, nella loro forma più completa (prefazione+13 *sententiae*+l’epistola alla madre+la cd. *Lex de parricidis*). V. anche N. LEWIS, *Hadriani Sententiae*, in *GRBS*, 32, 1991, 267 ss., ora in *Id.*, *On Government and Law in Roman Egypt, Collected Papers*,

del *Tractatus*. Incluse tra le ‘*fontes iuris Romani anteiustiniani*’ nelle edizioni più risalenti, con Dirksen<sup>39</sup> nel 1857 si registra una cesura, perché questi con nettezza esclude che il materiale delle *Sententiae* sia in qualche modo riconducibile a pronunce dell’imperatore e conclude che si tratti piuttosto di un’opera finalizzata ad esaltare da una parte la filantropia di Adriano, in particolare come giudice, dall’altra l’importanza di quella qualità: nelle parole di Sirks<sup>40</sup>, quello di Dirksen fu un “harsh verdict”<sup>41</sup>. Verdetto che ebbe come effetto l’espulsione delle *Sententiae* dal materiale giuridico<sup>42</sup>, fino al 1971, quando appare quell’articolo di Schiller<sup>43</sup> che nella tradizione degli studi (non solo anglosassone) è po-

Atlanta 1995, 337 ss. L’edizione tradizionale è stata quella di Böcking, in E. BÖCKING *et Alii*, *Corpus Iuris Romani anteiustiniani*, I, Bonnae 1841, 192 ss. (ma già da lui edito in *Dosithei Magistri Interpretamentorum liber tertius*, Bonnae 1832, 860 ss.), ed ovviamente in G. GOETZ, *Corpus*, III cit., 30.14-38.29/ 387.10-390.33, fino alla edizione più recente di G. FLAMMINI, *Hermeneumata* cit., 67 ss. (qui la numerazione delle *sententiae* scala di uno rispetto alla ed. Böcking, in quanto non numerata con il n. 1 la prefazione: dato da tenere presente nella consultazione della letteratura precedente).

<sup>39</sup> H.E. DIRKSEN, *Die römisch-rechtlichen Quellen des Magister Dositheus*, in *Denkschriften Berlin Akad. Wiss., phil.-hist. Cl.* 1857, 31 ss., ora in *H.E. Dirksen’s hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde*, hrsg. F.D. SANIO, II, Leipzig 1871, 392 ss. All’influenza dello scritto di Dirksen potrebbe ascrivere, ad es., il dato, rilevato da E. VOLTERRA, *Il problema* cit., 870 nt.1, che le *Sententiae* compaiono nelle prime edizioni di C.A. PELLAT, *Manuale iuris synopticum*, Paris 1862<sup>3</sup>, 882 ss., mentre non ci sono più nella quinta edizione del 1862. L’operetta è comunque assente in *FIRA*.

<sup>40</sup> A.J.B. SIRKS, *A Decision of the Emperor Hadrian*, in *JLH*, 16, 1995, 318. Sirks poi sottopone ad approfondito esame gli argomenti di Dirksen, giungendo alla conclusione opposta (319), cioè che all’origine della *Sententiae* vi sono reali registrazioni di processi imperiali di Adriano, in latino, sia pure pervenute corrotte rispetto all’originale.

<sup>41</sup> Similmente B. ROCHETTE, *Les Divi Hadriani sententiae: quel latin?*, in *Latin vulgaire-latin tardif IX. Actes du IXe colloque (Lyon 2-6 sept. 2009)*, Lyon 2012 (contributo utile per la conoscenza delle caratteristiche del latino nelle *Sententiae*), 807: le *Sententiae* vennero “*dédaignées autant par les juristes, que par les linguistes*”.

<sup>42</sup> È assente anche in L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.

<sup>43</sup> A.A. SCHILLER, *Vindication of a repudiated text ‘Sententiae et epistolae Hadriani’*, in *La critica* cit., II, 717 ss. (l’articolo richiama una conferenza di Schiller del 1957, dal titolo *The Sententiae Hadriani; the Centenary of its Rejection: Iura*, 9, 1958, 163). V. anche ID., *Alimenta in the Sententiae Hadriani*, in *Studi G. Grosso*, IV, Torino 1971, 401 nt.1; nel 1970 Schiller aveva pubblicato *Sententiae Hadriani de re militari*, in *Sein und Werden. Festgabe von Lübtow*, Berlin 1970,

sto all'inizio della 'rivincita' delle *Sententiae* dal punto di vista della loro qualità giuridica.

In realtà l'operetta non aveva mai cessato del tutto, dopo Dirksen, di essere utilizzata in studi giusromanistici, alla stregua (ed insieme con un frammento) del Digesto ed anche quando si aveva piena conoscenza del problema della loro 'autenticità'. Ad es., nel 1953 Riccardo Orestano utilizza come importante testimonianza la *sententia* 9 (8)<sup>44</sup>; nel 1961 Luigi Raggi<sup>45</sup>, allievo di Orestano, pur consapevole che nella letteratura del suo tempo è prevalente l'affermazione della natura non giuridica dell'operetta<sup>46</sup>, discorre senza riserve della *sententia* (la stessa di Orestano) che lo interessa come di "una pronuncia di Adriano"<sup>47</sup>.

Come precedentemente segnalato<sup>48</sup>, l'articolo di Schiller *Vindicatio etc.* appare nel II volume degli *Atti del II Congr. Internaz. della Società Italiana di Storia del Diritto*; è singolare rilevare come nello stesso volume, poche pagine dopo, sia pubblicato il grande lavoro di Volterra sul testo delle costituzioni imperiali<sup>49</sup>, che dedica molte pagine alle *Sententiae Hadriani* (869-884), esaminandole una per una quasi tutte. Ma ciò che più rileva è l'analisi iniziale, nella quale Volterra esprime la convinzione che, per quanto "deformato e corrotto", all'origine delle *Sententiae* vi è il materiale costituito da *sententiae* ed *epistulae* di Adria-

295 ss., ove schematicamente aveva riaffermato le sue convinzioni, ricordando la citata conferenza ed annunciando che esse sarebbero state presentate nel contributo per gli Atti della SISD.

<sup>44</sup> R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953<sup>2</sup>, 213 s.

<sup>45</sup> L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, I, Milano 1961, 66.

<sup>46</sup> L. RAGGI, *Studi cit.*, 66 nt. 64. M. KASER, *RZ*, München 1966, cita la stessa *sententia* in 386 nt. 34; nel *Quellenregister* la *H. sententia* è tra le *Nichtjuristische Q.* (568; così anche nella ed. KASER-HACKL, 1996). M. BRUTTI, *Iulius Paulus. De-cretorum libri tres. Imperialium sententiarum libri sex*, Roma 2020, 111 nt. 90, cita questa *sententia*, senza commenti, ancora al modo di Orestano e Raggi.

<sup>47</sup> Alla *sententia* 9 (8) si riferisce anche D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln-Opladen 1969, 66 quando scrive: "eine allerdings etwas unsicher überlieferte *sententia* Hadrians"; ma in nt. 18 mostra di conoscere il pensiero di Schiller/Venezia 1967 (anche se gli *Atti* del Convegno di Venezia non erano ancora stati pubblicati). Nörr (28 nt. 9) cita anche dagli *Hermen. Montep.* (G. GOETZ, *Corpus*, III, cit., 337).

<sup>48</sup> Sopra, nt. 43.

<sup>49</sup> E. VOLTERRA, *Il problema cit.*



no. Ed avvicinandosi alla conclusione Volterra ribadisce: “I §§ 13 e 14 confermano che le espressioni di volontà imperiale di questa raccolta non sono state inventate, ma sono state effettivamente pronunziate da Adriano, sia pure, come abbiamo già rilevato, in forma e con linguaggio certamente diversi.”<sup>50</sup>.

Le pagine ora ricordate di Volterra non hanno avuto molta fortuna; oltre che in Wieacker<sup>51</sup>, nella bibliografia che cito in questa indagine ne ho trovato citazioni di (mero) rinvio in Francesco Casavola<sup>52</sup> e Dieter Nörr<sup>53</sup>, più puntuale in Laura D’Amati<sup>54</sup>. Ma se, almeno, Nörr si sofferma sinteticamente sul programma di ricerche di Schiller, Casavola si limita a menzionare il contributo di Volterra insieme con tutti i contributi di Schiller che si sono qui citati, senza ricordare l’opinione contraria di Dirksen. A differenza di Nörr, sempre molto cauto circa la ‘autenticità’, il modo con cui Casavola cita la *sententia* 16 sembra quindi dare per scontato una buona qualità della fonte, senza discuterne la ‘autenticità’ o meno, questione che dà evidentemente per risolta ‘a monte’ dalla letteratura citata nella sua nota 18; puntualmente Talamanca, nella recensione allo studio di Casavola<sup>55</sup>, gli rimprovera di non aver preso posizione al proposito<sup>56</sup>.

<sup>50</sup> E. VOLTERRA, *Il problema* cit., 881. Si noti che Volterra ricorre come una fonte alle *Hadriani sententiae* anche altrove, nella sua ricerca, ad es. a p. 1009.

<sup>51</sup> F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* I, München 1988, 103 nt. 117.

<sup>52</sup> F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in ANRW, II.15, 1976, 146, in relazione alla *poena cullei* (il § 16 della ed. BÖCKING).

<sup>53</sup> V. D. NÖRR, *Die Entstehung* cit.; ID., *Zu einem fast vergessenen Konstitutio- nentyp: interloqui de plano*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 537 ss. (= in ID., *Historiae* III, cit., 1501 ss.); ID., *PSI vii* cit., 197 ss.

<sup>54</sup> L. D’AMATI, *Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori*, in *QLSD*, 7, 2017, 146 e nt. 14; EAD., *Ancora su parentes alere*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 39, 2018, 298 nt. 34.

<sup>55</sup> M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR*, 80, 1977, 285 nt. 189.

<sup>56</sup> M. TALAMANCA, *Per la storia* cit., concludendo la nt. 189: “Potrebbe, dunque, dubitarsi se il pensiero del Casavola corrisponda, in realtà, alle espressioni adoperate; ma, allora, rimarrebbe molto difficile approssimarne soddisfacentemente la portata, anche perché egli non prende decisamente posizione intorno ai problemi dell’autenticità delle *Sententiae et epistulae Hadriani*, pur citando della recente bibliografia al riguardo (p. 146, nt. 18).”. Probabilmente questo rilievo di Talamanca è giustificato, a parte che dalla sua acribia, soprattutto dall’essere ancora recente il

Dal 1971, l'anno della pubblicazione degli studi di Schiller e di Volterra, sono passati cinquant'anni e le *Hadriani sententiae* sono state prese in considerazione in tante occasioni. Se ne possono fare alcuni esempi, senza pretesa di completezza: come testo da esaminare per se stesso<sup>57</sup>, ovviamente in relazione ad Adriano e più in generale in relazione all'attività giudiziaria degli imperatori<sup>58</sup>, infine, in contesti specifici, come, ad es., lo studio della *poena cullei*<sup>59</sup>; i *congiaria*<sup>60</sup>; il regime della *disciplina militaris*<sup>61</sup>; la disciplina degli *alimenta*<sup>62</sup> o, ancora,

capovolgimento scientifico in materia posto in essere da Schiller e Volterra. E comunque l'*auctoritas* di Volterra non era evidentemente sufficiente.

<sup>57</sup> Si rinvia alla letteratura sulle *Hadriani Sententiae* finora qui citata.

<sup>58</sup> Nella letteratura meno recente, W. WILLIAMS, *Individuality in the Imperial Constitutions: Hadrian and the Antonines*, in *JRS*, 66, 1976, 69 nt. 12, non prende posizione, con un *non liquet*, circa la credibilità delle discussioni di postulanti al cospetto dell'imperatore in tre *sententiae*. Abbastanza possibilista F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World, 31 BC-AD 337*, London 1977, 532, che scrive di "pronouncements of Hadrian", citato poi da M.T. BOATWRIGHT, *Hadrian and the City of Rome*, Princeton 1987, 17 nt. 42, che però definisce 'fictitious' le *Sententiae*. A. GALIMBERTI, *Adriano e l'ideologia del Principato*, Roma 2007, 106 s., pur mettendo tra virgolette le *Sententiae* nella "produzione giuridica" di Adriano, ritiene probabile che ne esistesse una raccolta. Da ult., in K. TUORI, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford 2016, 209, efficace sintesi dell'immagine di giudice attribuita ad Adriano nelle *Sententiae*, ritenute piuttosto attendibili, a fronte del tradizionale scetticismo del passato: "With the recent discoveries of papyrological evidence of legal hearings, however, its credibility has improved."

<sup>59</sup> Da parte di F. CASAVOLA, *Cultura* cit., e, nel suo solco, di P. BIAVASCHI, *L'ambiguo destino della pena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI-P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna (RN) 2016, 174 nt. 21. È interessante notare come Biavaschi, pur citando Talamanca, come Casavola non ponga il problema della 'autenticità' delle *Hadriani sententiae*.

<sup>60</sup> A.J.B. SIRKS, *A Decision* cit., 320 ss. (*sent.* 11).

<sup>61</sup> B. CAMPBELL, *The Marriage of Roman Soldiers*, in *JRS*, 68, 1978, 158 nt. 50: "Hadrian says specifically ..."; E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden 2001, 189, scrive di "an anecdote" attribuito ad Adriano (*sent.* 14), sui doveri di un figlio soldato nei confronti della madre.

<sup>62</sup> V. J.M. ALBURQUERQUE, *Notas, conjeturas e indicios previos a la regulación de Antonino Pio y Marco Aurelio acerca de la prestación de alimentos en derecho romano*, in *AFDUDC*, 10, 2006, 9 ss., a proposito delle *sententiae* 4, 12 e 14 (con

la determinazione dei doveri dei liberti nella storia della manomissione<sup>63</sup>.

Ma recentemente un classicista esperto di declamazione antica, Biagio Santorelli<sup>64</sup>, ha ricondotto la nascita delle *Hadriani sententiae* ad un contesto didattico che così, in sede conclusiva, riassume: “Nelle *sententiae* troviamo Adriano nel ruolo di giudice, in contesti probabilmente fittizi e in parte vicini al consueto immaginario della scuola; e le decisioni imperiali servono a calare nella pratica princìpi che la tradizione letteraria aveva elaborato nei secoli precedenti”: una conclusione ben diversa da quelle di Schiller<sup>65</sup> e Volterra<sup>66</sup> e che si basa a) sulla conoscenza approfondita della formazione retorica, b) su un’interessante lettura di alcuni passi di Marciano<sup>67</sup>. Fino ad individuare “un terreno in cui

rinvio a Schiller, *Alimenta* cit.); v. anche L. D’AMATI, *Parentes* cit., 146 s. (citata sul punto da F. LAMBERTI, *Stereotipi familiari nelle Declamazioni maggiori*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, a cura di A. LOVATO-A. STRAMAGLIA-G. TRAINA, Berlin-Boston 2021, 167 nt.14, che però fa precedere la menzione della *sent. Hadr.* dalla premessa “Pur con tutte le cautele del caso...”, differenziandosi così implicitamente dalla netta adesione di d’Amati a Schiller/Volterra); più diffusamente L. D’AMATI, *Ancora su parentes* cit., 298 ss., con interessante puntuale riferimento alle scuole di retorica.

<sup>63</sup> H. MOURITSEN, in *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, eds. P.J. DUPLESSIS-CL. ANDO-K. TUORI, Oxford 2016, 413, interpreta il sintagma *sensus communis* di *Had. Sent.* 8 (in materia di *operae libertorum*) attribuito all’imperatore come l’indizio dell’affermazione di un “community spirit” nell’affrontare alcuni problemi difficilmente risolvibili sul piano strettamente giuridico.

<sup>64</sup> B. SANTORELLI, *Poteram quidem fortiter dicere: ‘Pater iussi’. L’autorità paterna a scuola tra retorica e diritto*, in AA.VV., *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 73 ss.

<sup>65</sup> Santorelli conosce A.A. SCHILLER, *Vindicatio* cit., e nella nt. 51 (p. 87) dà un’interpretazione del suo pensiero ben diversa da quella corrente e in questa sede già tratteggiata (‘riabilitazione giuridica’ delle *H. Sententiae* da parte di Schiller): “Si tratta però di una vulgata erronea: Schiller auspicava infatti che i nuovi strumenti informativi del tempo avrebbero potuto dimostrare la compatibilità tra le *Sententiae Hadriani* e altri testi riconducibili alla cancelleria di Adriano; l’autore, tuttavia, morì prima di poter produrre questi dati”. La lettura dell’intera biografia scientifica di Schiller (v. sopra, nt. 42) non autorizza però una conclusione così negativa; v. la ricostruzione di N. LEWIS, *Hadriani* cit., 269 (di Lewis v. anche le equilibrate conclusioni, 280). E rimane sempre la riflessione di Volterra indipendente dal pensiero di Schiller (a parte un suo rinvio non significativo a A.A. SCHILLER, *Alimenta* cit.).

<sup>66</sup> Santorelli non cita né Volterra né Sirks.

<sup>67</sup> Marcian. 14 *inst.* D. 48.9.5 (*corrigere* 15→5 in Santorelli 77 nt. 18); Marcian. *l. sing. de delat.* D. 48.21.3.1-4 e 5. Importanti per le conclusioni di Santorelli S.

la tradizione letteraria, l'elaborazione retorica e la riflessione giuridica cooperavano nel plasmare principi etico-giuridici<sup>68</sup>.

Non è questa la sede per tentare di raggiungere una risposta conclusiva circa la questione della 'autenticità' delle *Hadriani Sententiae*, affermata da alcuni (soprattutto sul lato dei giusromanisti a partire da Schiller e Volterra) o negata da altri; qui si è voluto solo riassumere lo *status quaestionis* e mostrarne la complessità. Ma certamente le *Hadriani Sententiae* si pongono come un segno del loro tempo: proprio quella didattica come lavoro di apprendimento linguistico su di un testo latino, con la sua esigenza di chiarezza e comprensibilità dei testi adottati, ne imponeva comunque reale verosimiglianza, che significa comunque rispondenza a diritto effettivo.

4. A questo punto del discorso è possibile tornare ai 'new legal texts' di Dickey: sono numerati in quattro (in realtà sono cinque, ma due – molto brevi – appartengono al medesimo *coll. Montep.*). Nell'ordine di Dickey, si tratta di *coll. Monac.* 4; *coll. Celtis* 73-77; *coll. Harl.* 12; *Coll. Montep.* 5 e 10. Di *coll. Celtis* 73-77<sup>69</sup> ci si è occupati già sopra e se ne è messa in luce la giustificata attenzione di cui è stato fatto oggetto, cosicché è inutile ora ritornare su di esso.

Quanto agli altri testi, il primo nell'elenco di Dickey è anche quello di gran lunga più interessante. Chi scrive vi ha dedicato uno studio approfondito<sup>70</sup> e ad esso si rinvia; in questa sede ci si limiterà a riassumere le caratteristiche del testo e soprattutto le ragioni per le quali è apparso importante.

QUERZOLI, *La puella rapta. Paradigmi retorici e apprendimento del diritto nelle Istituzioni di Elio Marciano*, in *Annali Online dell'Università di Ferrara. Sezione di Lettere*, 6.1-2, 2011, 153 ss.; S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli 2012, 103 ss., e G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 44 ss. (su D. 48.9.5), 196 (su D. 48.21.3.5). Adde quanto scrivono sulle *sententiae* di Marciano (tra cui D. 48.9.5) M. FRESSURA-D. MANTOVANI, *P.Vindob. L 59 + 92. Frammenti delle Institutiones di Elio Marciano [P.Vindob. L 59 + L 92. Fragments of Marcianus' Institutes]*, in *Athenaeum*, 106, 2018, 646 s.

<sup>68</sup> B. SANTORELLI, *Poteram* cit., 88.

<sup>69</sup> Sopra, in nt. 15: E. DICKEY, *Colloquia*, II, 189 ss.; EAD., *New legal texts* cit., 37 ss.

<sup>70</sup> L. PEPPE, *Nota* cit., 205 ss.

I. *Coll. Monac.* 4 (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 110 ss.; EAD., *New legal texts*, 34 ss.):

4a. Et pater{familias} procedens occurrit amico suo, et dixit: Ave, Gaie. et osculatus est eum. b. et resalutavit dicens: bene valeas, Lucie; est te videre? Quid agis? c. Omnia recte. Quomodo habes? Gratulor tibi sic quomodo mihi. d. {est mihi} iudicium. Ad quem? Ad quaestorem? Non ibi. e. Sed ubi? Ad proconsulem? Nec ibi, sed ad magistratus ex subscriptione praesidis provinciae. f. Quale autem est ipsa res? Non valde magnum; est enim pecuniarium, ut omne videas. g. si vacat tibi, adesto nobis; iudices enim diem nobis dederunt hodiernam: sententia dicitur. h. quare volo te praesente de causa cum advocatis tractare. Adhibuisti? Adhibui. Quos? Tuos amicos. Bene fecisti. i. Constituisti? circa quam horam? in quo loco? In foro, in porticu, iuxta stoam Victoriae. j. Post modicum ibi venio. Sed rogo, in mente habeas. Securus esto; mihi pertinet. k. Eamus nos ad nummularium; accipiamus ab eo denarios centum; demus causidico honorarium et advocatis et iuris peritis<sup>71</sup>, ut incessanter defendant nos. l. Iste est. Accipe ab eo nummos et sequere. m. Sicut constituimus, adest Gaius. convocemus eum in consilium. hic habemus instrumenta. n. Denuntiasti illi? Denuntiavi. Testatus es? Testatus sum. Paratus esto. Paratus sum. o. Et adversarius interpellare vult. Tace. Taceo. Silentium habete, audiamus sententiam. p. audisti quia vicimus, Gaie?

Posto che si tratta di un testo predisposto in buon latino da un docente per un allievo grecofono, la sua datazione è discussa, oscillante tra gli inizi del III sec. d.C.<sup>72</sup> e l'avanzato IV secolo<sup>73</sup>. Il *colloquium*, situato

<sup>71</sup> *Hermeneumata Einsidlensia* (GOETZ, III, 228): *iurisperito*.

<sup>72</sup> Così R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in *ZSS*, 109, 1992, 257 nt. 126, cui rinvia C. CASCIONE, *Sulla misteriosa iurisdicção dei quaestores provinciali*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. CASCIONE-E. GERMINO-C. MASI DORIA, Napoli 2006 (= in ID., *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010, 129 ss.), 123, che così conclude: "la dimensione temporale del contesto è di conseguenza, al massimo, il III secolo d.C.", conclusione condivisa da C. MASI DORIA, *Modelli cit.*, 89. Entrambi gli autori con particolare attenzione all'aspetto processuale.

<sup>73</sup> R. FERRI, *Il latino dei Colloquia scholica*, in F. BELLANDI-R. FERRI, *Aspetti della scuola nel mondo romano*, Amsterdam 2008, 111, 123, 131, 161.

nella rubrica *de fabulis cottidianis*, esprime evidentemente un modello linguistico per la descrizione di un contesto processuale, ma al contempo si pone anche come esposizione dei comportamenti che i protagonisti (parti, amici, difensori) hanno o sono attesi avere: dato quest'ultimo interessante al fine di avere una rappresentazione realistica di un modello processuale, teorico in quanto non legato ad una concreta vicenda.

Centrale nel colloquio è il rapporto di Lucio con i difensori: da contattare prima dell'udienza, da retribuire, da motivare nella difesa; a quest'ultimo proposito potrebbe sorprendere come l'estensore utilizzi l'avverbio di modo *incessanter* (4k)<sup>74</sup>, ma in realtà con ciò raggiunge due scopi: mostrare come una buona difesa debba essere ricercata, non sia cioè nell'ordine della normalità, e far intravedere all'allievo la possibilità di una lucrosa professione.

La lettura del testo pone indubbiamente il problema della natura del sintagma *advocatis et iuris peritis*: endiadi o due sostantivi diversi? Altrove<sup>75</sup> ho optato in modo deciso per la seconda scelta, anche in ragione della presenza nell'*Edictum de pretiis* della seguente norma, 7.72: *Advocato sive iuris perito mercedis in postulatione 250/in cognitione 1000*. Non si vede motivo per negare la possibilità che la redazione del colloquio abbia risentito della formulazione dell'*Edictum*, che è diversa solo nella congiunzione e nel numero (sing./plur.<sup>76</sup>): per il contenuto si attaglia perfettamente all'attività che i difensori di Lucio devono compiere.

È interessante altresì osservare come sia nel *coll. Monac.* sia nell'*Edictum de pretiis* lo *iuris peritus* abbia un ruolo nel processo e sia retribuito per questo: considerata la natura del *colloquium* e dell'*Edictum* può pensarsi che essi riflettano una prassi consolidata da tempo.

Infine, si può evidenziare il fatto che il processo di *coll. Monac.* 4 ha certamente un dato in comune con uno dei processi civili romani

<sup>74</sup> *Incessanter* traduce il greco σπουδαιότερον: già *incessanter* nell'ed. Goetz, ma nell'ed. Stephanus, VIII, col. 427, era tradotto con *studiosius*, lezione corrente dal 1500 (anche in Cuiacio) fino al 1800, sin dalla prima edizione, Basilea 1516, del *colloquium*, ad opera di BEATUS RHENANUS, pubblicato a seguire nella ripubblicazione della ed., da parte di ERASMO DA ROTTERDAM, del *Grammaticae liber primus* di THEODORUS GAZA. Il comparativo è ancora più incisivo (e malizioso).

<sup>75</sup> L. PEPPE, *Nota cit.*, 211 ss., cui si rinvia.

<sup>76</sup> Mentre *advocatis* è al plurale come in greco συνηγόροις, al plur. in *iuris peritis* corrisponde in greco il sing. νομικῶν: una scelta che può spiegarsi solo con il desiderio del traduttore di conformare il sintagma *iuris peritus* al plurale di *advocati*, già al plurale in 4h.

più frequentati nella giusromanistica, quello in cui Gellio è giudice, nel racconto di *Noct. Att.* 14.2: in entrambi oggetto della lite è una somma di denaro. In quel processo, in fondo semplice perché l'attore non ha alcuna prova della sua pretesa, il convenuto chiama a difenderlo *sui multi patroni*. Questo plurale, che ricorre sia nel *colloquium*<sup>77</sup> sia in Gellio, aveva fatto ipotizzare a chi scrive<sup>78</sup> che fosse frequente il ricorso a collegi di avvocati: la successiva rilettura (in questa chiave) di un altro *colloquium* (*coll. Celtis* 76a<sup>79</sup>) ha portato un buon supporto a questa ipotesi in quanto, dei due imputati, uno (sulla cui difesa non si dice nulla) viene condannato a morte, l'altro invece viene assolto, l'altro *cui adest grande patrocinium*, (76b) *et viri disertis adsunt illi*<sup>80</sup>.

II. *Coll. Harl.* 12 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 25 s.; EAD., *New legal texts*, 40 s.):

12a Domine, salve. Salvus sis semper, amantissime. b. quomodo res tuae? Omnia bene? Quomodo dii volunt. c. quid agis? Modo agebam, nunc autem vacat mihi. d. Volo tibi iniungere administrationem meae actionis. e. eamus; ambula et ego do tibi quid agas. f. omnium enim bonorum dignus es.

Si tratta di un testo molto corrotto, nel quale a qualcuno che ha terminato un'attività<sup>81</sup> viene offerto un lavoro di *administratio* di una cau-

<sup>77</sup> Nella prospettiva di questo confronto con Gellio, in *coll. Monac.* è più probante il plurale nel riferimento alla necessità di incontrare gli *advocati* (4h) che il successivo sintagma *advocatis et iurisperitis* (4k).

<sup>78</sup> L. PEPPE, *Nota* cit., 209 ss.

<sup>79</sup> Cit. sopra, in nt. 16.

<sup>80</sup> “One gets the impression that it is the presence of the large team of learned men, rather than his own innocence, that causes the second defendant to be acquitted: once again the intended audience seems to be law students who are in need of encouragement”, così E. DICKEY, *Colloquia*, II, 265 *sub* 76b. Ma il termine ‘team’ è idoneo a qualificare anche il *patrocinium* definito *grande*. In questo passo è interessante anche l'uso di *diserti*, un aggettivo di stampo classico, che si ritrova infatti in Tacito (*TAC. dial.* 1.1) e – una coincidenza notevole – in un contesto definitorio assai simile.

<sup>81</sup> E. DICKEY, *New legal texts*, cit., 40: “legal training”; cosicché questo testo mirerebbe a mostrare al discepolo quanto sia facile trovare lavoro con quella formazione. Nel *Commentary ad h.l.* E. DICKEY, *Colloquia*, II, 63 s., dedica una lunga riflessione alla frase *volo tibi iniungere administrationem meae actionis*, riflessione

sa. È tutt'al più una testimonianza di promozione della scuola presso i discenti.

### III. *Coll. Montep. 5.*

Per quanto risulta, questo testo non è stato mai preso in considerazione in modo approfondito prima di Dickey, nemmeno da Wolfgang Kunkel<sup>82</sup>, che ha dedicato molte pagine alla gran parte dei termini in esso presenti<sup>83</sup>. In questo caso, come si vedrà, è utile riportare il testo

che inizia così: “The text is problematic in multiple ways”. Ma l’A., anche in questa sede, nella sostanza è dell’avviso che qui ricorra l’offerta di un lavoro giudiziario a qualcuno che ha terminato un percorso formativo a ciò idoneo.

<sup>82</sup> W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Köln 1967/2001<sup>2</sup>.

<sup>83</sup> W. KUNKEL, *Herkunft* cit.: *advocatus* 327 ss.; *causidicus* 329 nt. 692; *iuris consultus* 283, 284 nt. 601, 329 nt. 692, 348 nt. 735; *iuris peritus* 283, 325; *iuris studiosus* 322, 325; *orator* 327. Sul versante della terminologia greca, lunga analisi è dedicata da Kunkel ai testi nei quali ricorre la parola *νομικός*, con usi abbastanza differenziati (nelle diverse parti dell’oriente dell’impero e in tempi diversi), ma in genere collegabili ad un’attività di interpretazione di una norma (W. KUNKEL, *Herkunft* cit., 267 ss.; 354 ss.), riassumibile nel sintagma romano *iuris peritus*. Sulla scorta di Kunkel, C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull’ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, II, Torino 2012 (già in *Cunabula iuris. Studi per G. Broggin*, Milano 2002, 53 ss.), 436 (*ivi*, nt. 158, *corrigé* 276 in 267), raggiunge la conclusione anch’egli che *νομικός* corrisponda al latino *iuris peritus*, come colui che possiede “una preparazione giuridica compiuta” (C.A. CANNATA, 433). V., ancora, G. PURPURA, *Il giurista e l’avvocato: ‘nomikoi’ e ‘rhetores’ in CPR I, 18*, in *Min. ep. et pap.*, 7/8, 2004-2005, 269 ss. (per l’a., in *CPR I*, 18 – a. 124 d.C. – *nomikoi* = giuristi, *rhetores* = avvocati). Ma già A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in *BIDR*, 94-95, 1991-1992 (ora in *Id.*, *Variae*, I, Lecce 2014, 355 ss.), 356, aveva così concluso: “L’attributo *νομικός* sembra indicare insomma (e genericamente) il ‘conoscitore, l’esperto (pratico) del diritto’”. È interessante, anche se abbastanza implicita, la specificazione che – proprio in relazione a *coll. Monac. 4k* – fa C. MASI DORIA, *Modelli* cit., 93: “*iuris periti/ νομικοί* (si tratta, ovviamente, dei detentori locali del sapere giuridico)”. Recentemente la figura del *νομικός* è stata di frequente evocata per l’Egitto romano ad indicare “specialized *iuris periti*” chiamati dal governatore a collaborare su questioni di diritto locale (così da ult. A. JÖRDENS, *Aequum et iustum. On Dealing with the Law in the Province of Egypt*, in *Law in the Roman Provinces*, eds. K. CZAJKOWSKI-B. ECKHARDT-M. STROTHMANN, Oxford 2020, 19-31, 26 e nt. 38; da segnalare recenti relazioni [per quanto risulta non edite], su questa figura, di J. URBANIK). Sulla terminologia professionale evocata da *coll. Montep. 5*, per un’area geografica circoscritta v. l’aggiornato studio di A. DOLGANOV, *Nutricula causidicorum, Legal Practitioners in Roman North Africa*, in *Law in the Roman Provinces*, cit. (= in *academia.edu*), 358 ss.



latino insieme con quello greco; *coll. Montep.* 5 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 98; EAD., *New legal texts*, 41 s.):

5a	Ἐπιθυμῶ μαθεῖν διάλεκτον Ἀττικὴν, ἐπιθυμῶ λίαν. Ὅτι θέλ{ε}ις ρήτωρ εἶναι	<i>Cupio discere sermonem Atticum, cupio valde. Quoniam vis orator esse</i>
b	(δικολόγος, δημηγόρος, συνήγορος, νομικός, νομικός, νομικός, νομικός, παράκλητος) {...}	<i>(causidicus, dicentarius, actor, iuris studiosus, iuris peritus, iuris consultus, iuris prudens, advocatus) {...}</i> <sup>84</sup>

Questo elenco non è il primo elenco di operatori del diritto che si è incontrato nel corso della presente ricerca. Ci si è imbattuti già<sup>85</sup> in *coll. Celtis*:

73a	γίνεται ὥρα τρίτη. εἰσέρχουσιν παράκλητ{ο}ι, δικολόγοι, σχολαστικοί,	<i>fit hora tertia. ingrediuntur advocati, causidici, scholastici,</i>
-----	---	--

e in *coll. Monac.*:

4k	δῶμεν δικολόγω τιμητικὸν καὶ τοῖς συνηγόροις καὶ τῷ νομικῷ	<i>demus causidico honorarium et advocatis et iuris peritis,</i>
----	---	--

<sup>84</sup> Questo testo è verosimilmente costruito utilizzando due materiali diversi, il primo costituito dalle prime tre righe di 5a, il secondo dal resto. Ad avviso di B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 139, si tratta di materiale didattico destinato ad adulti, in «higher grade schools».

<sup>85</sup> Per l'intero contesto dei due passi, v., sopra, rispettivamente in nt. 15 e *sub* n. I.

Il contesto di questi due passi è squisitamente processuale e l'intento dell'estensore dei dialoghi è comunicare la nomenclatura latina di coloro che intervengono ad un processo a sostegno di una parte o imputato (non è rilevante evidentemente la natura del processo oggetto del colloquio, criminale nel caso di *coll. Celtis* 73a, civile in *coll. Monac.* 4k). Considerato che *scholastici* deve intendersi come *iuris periti*<sup>86</sup>, le due serie sono sostanzialmente identiche, cosicché può concludersi che questa è la nomenclatura considerata 'tipica' dal maestro per quanto riguarda le professionalità forensi, nel caso di *coll. Monac.* 4k esplicitamente retribuite<sup>87</sup>.

Tale nomenclatura ricorre anche in *coll. Montep.* 5, ma il contesto è completamente diverso: qui un maestro vuole elencare, in modo un po' disordinato<sup>88</sup>, tutte le possibili *nuances* linguistiche latine corrispondenti al vocabolario greco, al fine di mostrare tutte le strade professio-

<sup>86</sup> A favore di questa equivalenza (*scholastici* = *iuris periti* nel processo o anche nel processo) nel tardo antico in linea di massima, v. A.A. SCHILLER, *The Courts are no more*, in *Studi E. Volterra*, I, Milano 1971, 488. Specificamente in relazione a *coll. Celtis* 73a v. E. DICKEY, *Colloquia*, II, 259; EAD., *New legal texts* cit., 37 (*scholastici* = "the legal advisers"; non sostanzialmente diversa la traduzione inglese di Dickey di *iuris peritus* in *coll. Monac.* 4k e *coll. Montep.* 5b con 'legal expert'), che così introduce (259) le fonti a supporto di tale interpretazione: "In Latin this sense is first attested in documentary letters from the early fourth century". V. anche V. MAROTTA, *Modelli* cit., 113 nt. 47, il quale sinteticamente è dello stesso avviso quando scrive, a proposito di *scholastici* in *coll. Celtis* 73a: "Questo termine indica, nella lingua del IV secolo, i giurisperiti". La precisazione cronologica, con le sue motivazioni, è opportuna, perché in contesto (invero di molto) precedente, è *scholasticus* l'insegnante di retorica accusato di non essere *forensis* (attento cioè a quanto avviene veramente nel foro), ma di essere invece "lontano dalla realtà dei tribunali"; così G. RIZZELLI, *Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del principato*, in *RDR*, 20, 2020, (31) 103, sulla base di SEN. *contr.* 2.3.13: *Pollio Asinius aiebat hoc Latronem videri tamquam forenssem facere, ut ineptas quaestiones circumcideret; in nulla magis illum re scholasticum deprendi*.

<sup>87</sup> È da evidenziare come in questi elenchi sia assente il lemma *defensor*, anch'esso spesso usato in riferimento al processo, ma in particolare come 'defensor spontaneo', quindi una figura non professionale; v., al proposito A. CENDERELLI, *L'intervento del «defensor» nel processo formulare e la portata dell'editto «de negotiis gestis»* (2001), in *RDR*, 3, 2003, 77 ss.; G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in *Homo, caput, persona*, a cura di A. CORBINO-M. HUMBERT-G. NEGRI, Pavia 2010, 808.

<sup>88</sup> Il *causidicus* è menzionato per primo, l'*advocatus* per ultimo, dopo molti altri, anche di uso rarissimo, come il *dicentarius*.

nali che l'apprendimento del latino giuridico può aprire, in un mondo nel quale la sfera del diritto è dominata dal diritto romano.

Per i singoli lemmi è inutile in questa sede riproporre l'approfondito esame svolto da Dickey, Kunkel e Cannata e già ricordato. Il dato a mio avviso più interessante è costituito dalla corrispondenza della stessa parola *νομικός* a quattro diversi sintagmi romani, dato (e ricchezza linguistica) che si può spiegare solo con le ben più complesse possibilità operative che nell'esperienza giuridica romana l'attività di 'esperto di diritto' poteva implicare e che tutte erano ricondotte dal maestro grecofono all'unica parola greca *νομικός*.

Ma questa riconduzione forse pone un problema. Delle quattro espressioni romane, tre (*iuris peritus*, *consultus*, *prudens*) sono certamente riconducibili alla generica categoria dello *iuris peritus* e quindi corrispondere allo *iuris peritus/scholasticus* dei due testi che si sono precedentemente citati. Scrive Marek alla fine della sua riflessione su *coll. Montep.* 5: "We cannot say much about didactic aspects of this short text. However, it is obvious that this *coll.* provides the opportunity to learn various synonyms"<sup>89</sup>. È quasi istintivo usare la parola sinonimo in questo contesto, ma tale ricorso non chiarisce del tutto le relazioni linguistiche in esame, anzi potrebbe complicarne la comprensione. Infatti sinonimo può voler dire, di una parola (o espressione), sia "che ha un significato fondamentalmente uguale, che vuol dire la stessa cosa", sia "che, in linea astratta e generale, ha lo stesso significato di un'altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico"<sup>90</sup>.

In altri termini, si potrebbe porre la domanda se nel contesto di *coll. Montep.* 5, l'espressione *iuris studiosus* (pur traducendo anch'essa il termine greco *νομικός*) sia del tutto sovrapponibile con la gamma delle espressioni romane riconducibili a *iuris peritus*, considerato che nell'esperienza giuridica romana tale sovrapponibilità assai probabilmente non sussiste: si tratta certamente di una professione giuridica, ma non coincidente con quella di *iuris peritus*, sia pure in senso lato, bensì – plausibilmente – con quella di 'redattore di atti privati'.

Infatti, dopo aver studiato le espressioni *iuris peritus/consultus/prudens*, scrive Cannata: "Qualche problema pone la qualifica di *iuris studiosus*". Verificato che *iuris studiosus* è riferito anche alla figura dell'al-

<sup>89</sup> B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 139.

<sup>90</sup> *Vocabolario della lingua it. Treccani*, IV, Roma 1994, 351.

lievo o dell'*adsector*<sup>91</sup>, decisivi per una valenza professionale sono due passi del Digesto. Il primo è Paul. 4 *ad Plaut.* D. 50.13.4:

Divus Antoninus Pius rescripsit iuris studiosos, qui salaria petebant, haec exigere posse.

Ma importante è soprattutto il secondo, Ulp. *de off. proc.* D. 48.19.9.4:

Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocationibus interdicerere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabellionibus [sive pragmaticis: glossa, secondo Mommsen].

Qui, ad avviso di Cannata, "*iuris studiosi* indica evidentemente una professione, e sembra si parli di redattori di atti privati."<sup>92</sup> Altrove<sup>93</sup> ho aderito a questa interpretazione, a favore della quale – aggiungo ora – mi sembra si possa prendere in considerazione quasi decisiva un passo di Svetonio, Suet. *Nero* 32: *deinde, ut ingratorum in principem testamenta ad fiscum pertinerent, ac ne impune esset studiosis iuris, qui scripsissent vel dictassent ea*<sup>94</sup>. Un testo che evidentemente è di forte conforto alla tesi di Cannata.

<sup>91</sup> C.A. CANNATA, *Qualche considerazione* cit., 435. Circa l'uso di *iuris studiosus* con queste valenze, v. M. BRUTTI, *Iulius* cit., 7 nt. 14 (in part. su Paul. *l. sing. off. adsess.* D. 1.22.1); GL. VIARENGO, in A. MAFFI-B.H. STOLTE-GL. VIARENGO, *Herennius Modestinus Excusationum libri VI*, Roma 2021, 6, in specie a proposito di Modestino. Nel tardo antico v. la figura di Alipio, vescovo di Tagaste ed amico di Agostino, ma prima di convertirsi *adsector*: v. S. TOSCANO, *Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 522 s. È altresì da sottolineare come nella figura dell'*adsector* possa essere implicita una notevole preparazione giuridica, tanto da esentare dalla responsabilità il magistrato che adotti un decreto erroneo su consiglio del suo *adsector* (v. sul punto F. TUCCILLO, *Alcune riflessioni sulla responsabilità del magistrato e dell'adsector. Dolus, diligentia, culpa*, in *Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice*, a cura di J. URBANIK, Warsaw 2012, 268 ss.).

<sup>92</sup> C.A. CANNATA, *Qualche considerazione* cit., 435.

<sup>93</sup> L. PEPPE, *Nota* cit., 198 s.

<sup>94</sup> Cit. da Amelotti, in M. AMELOTTI-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1995, 73 nt. 19.

Concludendo, certamente non è possibile dire, nemmeno in ipotesi, se l'estensore del dialogo (e poi il suo allievo) avesse in mente uno specifico significato del sintagma *iuris studiosus*. Comunque è indiscutibile che esso corrispondesse ad una professionalità, accostabile o corrispondente a quella dello *iuris peritus*. *Coll. Montep.* 5 non può dare una soluzione a questa alternativa, ma solo mostrare che si trattava di un sintagma così diffuso e di uso comune da meritare l'inclusione nell'elenco.

Più in generale, la lettura di questi tre *colloquia* mette in evidenza una caratteristica comune ad essi e più in generale ai materiali finora incontrati: la circostanza che in essi è costante la ricchezza e varietà della terminologia con la quale sono indicati gli operatori del diritto, in parallelo con la precisione con la quale vengono individuati i magistrati/alti funzionari preposti ad una funzione pubblica o al processo<sup>95</sup>. Tale varietà di denominazione è interessante in due direzioni: la prima è che, rispetto al greco, la società romana esprime un'articolazione funzionale della professionalità giuridica ben maggiore di quella greca (e non esauribile nell'ambito dell'abilità oratoria), tale quindi da richiedere differenti denotazioni linguistiche; la seconda direzione è la considerazione che – stante la finalità di formazione linguistica propria dei *colloquia* ed al contempo l'ovvia esigenza di fare riferimento sempre alla realtà – il docente necessariamente offriva ai suoi studenti la terminologia dell'esistente, terminologia variegata se del caso.

IV. *Coll. Montep.* 10 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 100; EAD., *New Legal texts*, 42):

10a. Iudex venit. Acta res est et vicimus. b. quoniam ergo bono pede convenisti in rem meam, possumus hodie una prandere. Rogo, veni.

<sup>95</sup> Precisione che anche in questo caso certamente obbedisce all'esigenza didattica di informare l'alunno di tale nomenclatura, ma che comunque deve corrispondere alla realtà giudiziaria. Esemplici le sequenze in *coll. Celtis* 71c-72d e in *coll. Monac.* 4d-e. Per quanto riguarda *coll. Monac.* 4d-e (*est mihi iudicium. Ad quem? Ad quaestorem? Non ibi. e. Sed ubi? Ad proconsulem? Nec ibi, sed ad magistratus ex subscriptione praesidis provinciae*) e la individuazione ivi del giudicante, risolutivo l'apporto dei giusromanisti; v. C. CASCIONE, *Sulla misteriosa iurisdictio cit.*, e C. MASI DORIA, *'Ex subscriptione praesidis provinciae' Ancora in tema di Hermeneumata bilingui*, in *Noctes iurisprudentiae, Scritti in onore di J. Zabłocki*, Białystok 2015, 177 ss.: si tratta di magistrati municipali incaricati del giudizio dal governatore provinciale.

Di scarso interesse appare questo passo, nel quale Dickey<sup>96</sup> vede ancora una volta la volontà di presentare la professione legale in modo favorevole: la causa è vinta, il cliente è grato.

5. Ma i testi menzionati nell'articolo di Dickey non esauriscono del tutto il materiale di interesse giuridico (nel linguaggio di Nörr lo *'Juristische'*<sup>97</sup>); a mio avviso possono essere interessanti quelli riconducibili al tema del prestito di denaro e meritano di essere letti per esteso.

– Il prestito di denaro, *coll. Monac.* 5 (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 113 s.):

5a. Domine, quid imperasti? Numquid habes pecuniam vacuum? Quid opus habes mutuari? b. Si habes, commoda mihi quinque sestertia. Etsi non habuissem, undecumque explicassem. c. Pignus vis? Absit. {non opus habeo.} cave mihi te accepisse. Quibus usuris? Quibus vis. d. Cavi. Gratias tibi ago; signa. Signavi. Numero numera. Numeravi. Proba. Probavi. e. Sicut accepisti, probum reddas. Cum tibi reddidero, et satisfaciam<sup>98</sup>.

– La restituzione, *coll. Monac.* 6 (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 115 s.):

6a. Bono die venisti. Veni. Accepisti? Dedisti illi? Dedi. Caruisti. Numquam aliquid opus habes? Te valere.

– La discussione, *coll. Harl.* 23 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 32 s.):

23a. Non est iste Lucius, qui meum aes habet? b. hic est. Accedens ergo salutabo eum. Ave, paterfamilias. c. nondum possum accipere meum quod mihi debes tanto tempore? d. {Quid} dicis insanis. e. Faeneravi tibi aes, et dicis Insanis? Fraudator, non cognoscis me? f. Duc te, quaere cui f{a}enerasti; ego enim nihil tuum habeo. {explicatum est.} g. Iura mihi. Iuro ubi velis. Eamus.

<sup>96</sup> E. DICKEY, *Colloquia*, II, 124.

<sup>97</sup> D. NÖRR, *PSI vii* cit., 198 nt. 92.

<sup>98</sup> Per una puntuale disamina del testo v. C. MASI DORIA, *Modelli* cit., 99 ss. (che riprende il precedente EAD., *Un prestito di cinque sesterzi? Sulla struttura del mutuum nei Glossari bilingui greco-latini*, in *Festschrift für R. Knütel zum 70 Geburtstag*, Heidelberg 2009, 755 ss.), con interessanti collegamenti con noti documenti della prassi.

Iura in templo. h. Per deum hunc, nihil mihi dedisti. i. Modo bene; rixam et controversiam facere non est bonum libero homini et patris familias<sup>99</sup>.

I tre testi mostrano il linguaggio consueto in questo genere di affari, con un interessante uso del giuramento in *coll. Harl* 23a<sup>100</sup>, in un contesto ancora pagano.

6. Questa rassegna non può concludersi senza accennare a quelle parti degli *Hermeneumata* che non offrono testi di una qualche dimensione, ma solo equivalenze lessicali, quali sono i glossari. È un fatto che di recente due studiosi, Serena Ammirati (paleografa) e Marco Fresura (filologo), versati anche nella papirologia giuridica<sup>101</sup>, hanno dato alle stampe il saggio *Towards a typology of ancient bilingual glossaries: Palaeography, Bibliology, and Codicology*, nella sede significativa del *Journal of Juristic Papirology*<sup>102</sup>: uno studio sulla tradizione testuale di questi materiali (compresa l'*Ars gramatica*<sup>103</sup>), certamente preliminare a qualsiasi ricerca ulteriore.

Ma già ora, scorrendo il materiale edito, è possibile trovare liste di termini 'per materia', per le quali di per sé l'elencazione in *tituli*, sezioni, costituisce un repertorio non solo linguistico, ma anche sociale,

<sup>99</sup> Come nel cit. sopra (nt. 28) *coll. Celtis*, 66c, ricorre il riferimento ad una figura sociale giuridica ideale di *pater familias*.

<sup>100</sup> Anche se stragiudiziale, non sembra trattarsi di uno *iusiurandum* quale quello previsto in Paul. 18 *ad ed.* D. 12.2.17 pr.: *Iusiurandum, quod ex conventionne extra iudicium defertur, referri non potest*, su cui v. L. AMIRANTE, *Giuramento (diritto romano)*, in *NNDI*, 7, Torino 1968, 940. E. DICKEY, *Learn Latin* cit., 77 e M. DE NONNO, *Istantanee di vita quotidiana da una piazza di età imperiale* (Genova, "Latina didaxis" 28 genn. 2021, online in [https://celd.unige.it/sites/celd.unige.it/files/pagine/07\\_Slides\\_DeNonno.pdf](https://celd.unige.it/sites/celd.unige.it/files/pagine/07_Slides_DeNonno.pdf)), mettono *coll. Harl.* 23 in parallelo con il giuramento in *coll. Leidense-Stephani* 10a-e (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 202): 10a. *Si non periurus, iura mihi. b. et ego iuravi simpliciter, et non periuravi: c. Per deum optimum, maximum; sic mihi deus propitius; per salutem cuiuslibet: d. quod periurus in hoc sacramento non inveniar. e. tunc mihi credidit.*

<sup>101</sup> Entrambi hanno partecipato all'ERC Project REDHIS ed al convegno *La struttura* cit., conclusivo del Progetto.

<sup>102</sup> *JJP*, 47, 2017, 1 ss. Guardando alla tradizione degli studi sui glossari, si può rilevare come nel 1500-1600 vi fosse un vivo interesse al proposito da parte di giuristi: v. C.A. DIONISOTTI, *From Stephanus to Du Cange: Glossary Stories*, in *RHT*, 14-15, 1984-85, 303 ss.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 24 ss.

religioso, giuridico: in altri termini la rappresentazione di un modello comunicativo. E, all'interno di ciascuna lista, alcune equivalenze possono essere interessanti.

Nel materiale pubblicato da Goetz risaltano gli *Hermeneumata Einsidlensia*<sup>104</sup>, nei quali si susseguono, in un ordine che potrebbe essere voluto e significativo, sezioni di liste di parole interessanti per il diritto privato e per il diritto pubblico: sez. 30, *de nuptiis* (Goetz, 253); 31, *de cognatione* (253 s.); 48, *de civitate et proprietatibus eius* (267); 57, *de civilitate vel re pul* (274); 58, *de magistratibus* (275 s.); 59, *de legibus* (276). A titolo di esempio, appaiono interessanti le coppie οἱ πολῖται ῥωμαίων = *quirites Romanorum* (274, *sub sez.* 57); ἐξουσία = *maiestas, dicio, potestas, licentia*<sup>105</sup> (275, *sub* 58); δίκη = *controversia, causa, iudicatio, iustitia, poena, iudicium et dea quae iustitiae praeest* (276, *sub* 59). Oppure, potrebbe essere meritevole di attenzione la collocazione di una parola in una sezione piuttosto che in un'altra: ad es., *emancipatus* appare nella sezione *de civilitate*.

Vi sono glossari, come quello degli *Hermeneumata Celtis*<sup>106</sup>, ad oggi solo parzialmente editi ed ancora in corso di pubblicazione per sezioni; nel materiale già edito, di particolare interesse appare la sez. 15 (περὶ δυναστείας καὶ λειτουργιῶν καὶ περὶ ἀρχόντων), che contiene 180 lemmi, la maggioranza dei quali riferiti a cariche pubbliche<sup>107</sup>.

Con questo accenno ai glossari, la rassegna qui tentata si chiude. Il

<sup>104</sup> GOETZ, III, 223-279.

<sup>105</sup> Anche se gli *Hermen. Eins.* sono certamente successivi al vangelo di Luca, la pluralità di parole latine nel glossario corrispondenti ad ἐξουσία potrebbe rendere ragione della difficoltà di attribuire un significato preciso e univoco alla parola greca riscontrata da chi scrive (L. PEPPE, *I 'processi' di Paolo di Tarso tra narrazioni e storia*, in *Iura*, 68, 2020, 224 nt. 110) a proposito di Lc 23.7.

<sup>106</sup> L'esemplare di *Hermeneumata* di gran lunga più lungo.

<sup>107</sup> La sez. 15 è in J. KRAMER, *Die Ämterliste aus dem Wiener CeltisGlossar*, in *Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann Harrauer*, hrsg. B. PALME, Wien 2001, 249 ss.; il titolo dello studio, con l'uso della parola 'Ämterliste', combinato con quello della sezione 15 (περὶ δυναστείας, ...), potrebbe far pensare trattarsi solo di 'cariche, uffici', mentre vi appaiono anche lemmi di altro genere: ad es., n. 64, *iuris consultus*; 109, *iniuriarum actio*; 133, *miseria*; 156, *satisfatores*. Circa il n. 85, *praefectus studiorum*, esso non appare nel *TLL* (R. FERRI, *Vulgar Latin in the Bilingual Glossaries: the Unpublished Hermeneumata Celtis and Their Contribution*, in *Latin vulgaire-latin tardif* cit., 759). Appare piuttosto significativa l'assenza di vocaboli afferenti al Cristianesimo, così da farne escludere una datazione posteriore al 391 (J. KRAMER, *Die Ämterliste* cit., 251).



materiale raccolto concerne una variegata fenomenologia di rilevanza giuridica, a conferma dell'interesse che gli *Hermeneumata Pseudodositheana*, nelle diverse forme letterarie in essi contenute, possono avere per il giusromanista: interesse che negli ultimi decenni si è venuto ampliando, forse in modo non casualmente parallelo con l'attenzione al mondo dell'insegnamento della retorica.

#### SINTESI

Sempre più negli ultimi anni gli *Hermeneumata Pseudodositheana* sono stati oggetto di edizioni e commenti. Per gli studiosi di diritto romano, accanto ai già ben noti *Hadriani sententiae* e *Tractatus de manumissionibus*, sono interessanti anche i *colloquia*, dialoghi bilengui greco/latino con finalità didattica linguistica aventi ad oggetto situazioni di vita comune: tra queste situazioni ve ne sono di assai notevoli dal punto di vista del linguaggio giuridico e della rappresentazione di contesti giuridici.

#### PAROLE CHIAVE

*Hermeneumata Pseudodositheana* – *Colloquia* – Terminologia – Contesti di vita.

#### ABSTRACT

More and more in recent years the *Hermeneumata Pseudodositheana* have been the subject of editions and commentaries. For scholars of Roman law, alongside the already well-known *Hadriani sententiae* and *Tractatus de manumissionibus*, the *colloquia*, bilingual Greek/Latin dialogues, with linguistic didactic purposes, concerning situations of common life are also interesting: among these situations there are many remarkable from the point of view of legal language and the representation of legal contexts.

#### KEYWORDS

*Hermeneumata Pseudodositheana* – *Colloquia* – Terminology – Life Contexts.

## Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)